ARPAE

Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2024-4388 del 07/08/2024

Oggetto OGGETTO: L.R. 7/2004 - CONCESSIONE PER

OCCUPAZIONE DI AREA DEMANIALE DEL TORRENTE TASSOBBIO E SUOI AFFLUENTI IN TERRITORIO DEL COMUNE DI CASINA (RE) -PRATICA 7099/2023 - PROCEDIMENTO RE22T0065

RICHIEDENTE: GHIRELLI MAURO

Proposta n. PDET-AMB-2024-4553 del 06/08/2024

Struttura adottante Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia

Dirigente adottante RICHARD FERRARI

Questo giorno sette AGOSTO 2024 presso la sede di P.zza Gioberti, 4, 42121 Reggio Emilia, il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia, RICHARD FERRARI, determina quanto segue.



Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia

OGGETTO: L.R. 7/2004 - CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI AREA DEMANIALE DEL TORRENTE TASSOBBIO E SUOI AFFLUENTI IN TERRITORIO DEL COMUNE DI CASINA (RE) - PRATICA 7099/2023 - PROCEDIMENTO RE22T0065

RICHIEDENTE: GHIRELLI MAURO

IL DIRIGENTE

VISTI:

- la Legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e s.m.i.;
- il Decreto Legislativo 31 marzo 1998 n. 112 e, in particolare, gli articoli 86 e seguenti riguardanti il conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali in materia di demanio idrico:
- la Legge Regionale E.R. 21 aprile 1999 n. 3 "Riforma del sistema regionale e locale" e successive modifiche e, in particolare, gli articoli 140 e seguenti, relativi alla gestione del demanio idrico;
- la Legge Regionale E.R. 30 luglio 2015, n. 13 "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitane di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni", in attuazione della quale le funzioni in materia di demanio idrico sono esercitate tramite l'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia (ARPAE) a far data dal 01/05/2016;
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 2173 del 21 dicembre 2015 di approvazione dell'assetto organizzativo generale di ARPAE di cui alla L.R. n. 13/95, che ha attribuito in particolare al Servizio Autorizzazioni e Concessioni (SAC) territorialmente competente lo svolgimento delle funzioni relative al demanio idrico;
- la D.G.R. 21/12/2016 n. 2363, "Prime direttive per il coordinamento delle Agenzie Regionali di cui agli articoli 16 e 19 della L.R. n. 13/2015, per l'esercizio unitario e coerente delle funzioni ai sensi dell'art. 15, comma 11, della medesima legge";
- la Deliberazione della Giunta Regionale 1181/2018 con cui è stato approvato il nuovo assetto organizzativo generale dell'Agenzia, come proposto nella Deliberazione del Direttore Generale di Arpae n. 70/2018 e successivamente approvato con Deliberazione del Direttore Generale di Arpae n. 90/2018;
- la Deliberazione del Direttore Generale di ARPAE n. 118 del 29/09/2022 con cui è stato conferito al Dott. Richard Ferrari l'incarico dirigenziale del Servizio Autorizzazioni e Concessioni (S.A.C.) di Reggio Emilia;

VISTE le disposizioni in materia:

- il Regio Decreto 25.07.1904 n. 523 "T.U. delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie"
- il Regio Decreto 11 dicembre 1933 n. 1775 "Testo Unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici";

- il Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152 e s.m. e i. contenente le disposizioni di legge in materia ambientale:
- la Legge Regionale 14 aprile 2004 n. 7 "Disposizioni in materia ambientale. Modifiche ed integrazioni a leggi regionali", in particolare Capo III del Titolo I rubricato "Valutazione di incidenza" e Capo II del Titolo II, "Disposizioni in materia di occupazione ed uso del territorio" e successive modifiche e integrazioni;
- la D.G.R. 18/06/2007 n. 895 "Modificazioni alla disciplina dei canoni di concessione delle aree del demanio idrico ai sensi dell'art. 20, comma 5 della L.R. 7/04";
- la L.R. 22/12/2009 n. 24, Legge finanziaria regionale Bilancio pluriennale 2010-2012, art. 51;
- la D.G.R. 29/06/2009 n. 913, "Revisione canoni aree del demanio idrico ex art. 20, comma 5 della L.R. 7/04";
- la D.G.R. 11/04/2011 n. 469, "Revisione canoni aree del demanio idrico ex art. 20, comma 5 della L.R. 7/2004":
- 17/02/2014 n. 173, "Revisione canoni aree del demanio idrico ex art. 20, comma 5 della L.R. 7/2004";
- la Legge Regionale 30 aprile 2015 n. 2 "Disposizioni collegate alla legge finanziaria per il 2015", e in particolare l'art. 8 "Disposizioni sulle entrate derivanti dall'utilizzo del demanio idrico";
- la D.G.R. 29/10/2015 n. 1622 "Disposizioni in materia di demanio idrico, anche ai sensi dell'art. 8 della L.R. 2/2015":
- la Legge Regionale 6 marzo 2017 n. 2 "Modifiche alla L.R. 7/11/2012 n. 11 (norme per la tutela della fauna ittica e dell'ecosistema acquatico e per la disciplina della pesca, dell'acquacoltura e delle attività connesse nelle acque interne) ...";
- la D.G.R. 22/10/2018 n. 1740 "L.R. 14 aprile 2004, n. 7, art. 20 Definizione di ulteriori tipologie di utilizzo delle aree del demanio idrico";
- la D.G.R. 28/10/2019 n. 1845 "L.R. 14 APRILE 2004, N. 7, ART. 20 Integrazione alla Deliberazione di Giunta Regionale n. 1740/2018";
- la D.G.R. 28/10/2021 n. 1717 "Disposizioni per la rideterminazione, specificazione dei canoni per l'utilizzo di acqua pubblica, semplificazione dei canoni di concessione delle aree del demanio idrico e disposizioni per attuare la piantumazione di nuovi alberi nelle aree demaniali";

EVIDENZIATO inoltre che la L.R. 13/2015, articoli 14 e 19, ha attribuito all'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile, tra le altre, le funzioni relative alla difesa del suolo e sicurezza idraulica comprese quelle afferenti al servizio di piena, al Nulla Osta Idraulico ed alla sorveglianza idraulica;

ACQUISITA la domanda in data 29/12/2022 PG/2022/213382, presentata da **Ghirelli Mauro**, c.f. GHRMRA67L11B967S, tendente ad ottenere la concessione per occupazione di aree demaniali dei corsi d'acqua denominati Torrente Tassobbio e suoi affluenti, nel Comune di Casina (RE) località varie, identificate al NCT di detto Comune al, **foglio 26**, **particelle** 220, 218, **fronte particelle** 264, 331, 266, 382, 438, 304, 355, 284, 305, 269, 354, 332, 404, 433, 401, 334, 405, 267, 386, 263, 325, 283, 406, 330, 409, 439, 265, 444, 402, 303, 384, 333, **parte particella** 186, **foglio 34, particelle** 10, 37, 38, 1, 31, 4, 36, 11, 39, **fronte particelle** 272, 25, 145, 90, 212, 89, 271, 24, 160, 47, 187, 88, 225, 29, 96, 156, 235, 84, 87, 115, 43, 216, 106, 102, 233, 86, 85, 34, 94, 103, 236, 310, 312, 28, 224, 155, 182, 154, 213, 142, 83, 275, 114, 181, 101, 144, 150, 157, 214, 186, 108, 27, 178, 180, 97, 210, 237, 141, 185, 163, 311, 231, 234, 274, 273, 223, 153, 158, 215, 140.

ACCERTATO che i terreni interessati non ricadono in area Parco o protetta e non sono all'interno di un'area SIC/ZPS.

CONSIDERATO che in seguito alla pubblicazione della domanda di concessione sul B.U.R.E.R. n. 164 del 21/06/2023 nei termini previsti non sono pervenute osservazioni, opposizioni, né domande

concorrenti.

ACQUISITO il Nulla Osta Idraulico rilasciato dall'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile - Servizio Sicurezza Territoriale e Protezione Civile Reggio Emilia, assunto al protocollo n. PG/2023/129558 in data 26/07/2023, che ha espresso parere favorevole subordinato alle prescrizioni riportate nel disciplinare di concessione;

CONSIDERATO:

- che ai sensi della L.R. n. 7/2004, art. 20, come integrata dalla DGR n. 895/2007, lettera c), l'importo del canone annuo di concessione dovuto dalle aziende faunistico venatorie senza finalità di lucro, per l'annualità 2024 corrisponde a € 148,47;
- che, ai sensi del disposto di cui al comma 1 dell'art. 8 della L.R. 2/2015, per le concessioni rilasciate o in scadenza in corso d'anno il canone è dovuto in ragione di ratei mensili pari a un dodicesimo per ciascun mese di validità del provvedimento concessorio;
- che, ai sensi del disposto di cui al comma 4 dell'art. 8 della L.R. 2/2015, la cauzione da versare, a garanzia degli obblighi e condizioni delle concessioni del demanio idrico, ha un importo minimo di Euro 250,00;
- che pertanto il richiedente è tenuto al versamento dell'importo di cui al punto precedente quale deposito cauzionale, nonché dell'importo di € 136,10, quale canone frazionato per l'annualità 2024;

DATO ATTO:

- che è stato redatto il Disciplinare di Concessione che stabilisce, oltre alle clausole di natura economica, le condizioni e prescrizioni cui è subordinato l'esercizio della concessione;
- che il canone di concessione relativo all'annualità in corso (2024) risulta regolarmente corrisposto, per l'importo riferito alla tipologia d'uso, in data 04/08/2024;
- che l'importo del deposito cauzionale, risulta regolarmente costituito per l'importo riferito alla tipologia d'uso, in data 04/08/2024;
- che nel procedimento istruttorio non sono emerse condizioni riconducibili a cause di diniego.

RITENUTO, sulla base delle risultanze dell'istruttoria tecnico-amministrativa esperita, che l'occupazione richiesta sia ammissibile sotto l'osservanza delle condizioni e prescrizioni contenute nel disciplinare parte integrante e sostanziale del presente atto;

SU proposta della Responsabile del procedimento, titolare dell'Incarico di Funzione "Polo Specialistico Demanio Idrico Suoli – Area ovest".

Per quanto precede

DETERMINA

di concedere, fatti salvi ed impregiudicati i diritti dei terzi, da **Ghirelli Mauro**, c.f. GHRMRA67L11B967S, l'occupazione di area demaniale dei corsi d'acqua denominati Torrente Tassobbio e suoi affluenti, nel Comune di Casina (RE) località varie, identificate al NCT di detto Comune al, **foglio 26**, **particelle** 220, 218, **fronte particelle** 264, 331, 266, 382, 438, 304, 355, 284, 305, 269, 354, 332, 404, 433, 401, 334, 405, 267, 386, 263, 325, 283, 406, 330, 409, 439, 265, 444, 402, 303, 384, 333, **parte particella** 186, **foglio 34**, **particelle** 10, 37, 38, 1, 31, 4, 36, 11, 39, **fronte particelle** 272, 25, 145, 90, 212, 89, 271, 24, 160, 47, 187, 88, 225, 29, 96, 156, 235, 84, 87, 115, 43, 216, 106, 102, 233, 86, 85, 34, 94, 103, 236, 310, 312, 28, 224, 155, 182, 154, 213, 142, 83, 275, 114, 181, 101, 144, 150, 157, 214, 186, 108, 27, 178, 180, 97, 210, 237, 141, 185, 163, 311, 231, 234, 274, 273, 223, 153, 158, 215, 140 per uso venatorio (campo addestramento cani), non esclusivo, senza finalità di lucro;

a) di stabilire che a norma dell'art.17 della L.R. 7/2004, la concessione sia valida al fino al 31

dicembre 2029:

- b) di fissare il valore del canone annuo, determinato sulla base della normativa citata in premessa, in € 148,47 per l'anno solare 2024;
- c) di stabilire che per l'annualità in corso (2024) l'importo del canone dovuto, in ragione dei ratei mensili, è pari a € 136,10, dando atto che tale somma è stata corrisposta prima del ritiro del presente provvedimento;
- d) di fissare in € 250,00 l'importo del deposito cauzionale a garanzia degli obblighi e condizioni della concessione, in base a quanto previsto dal comma 4 dell'art. 8 della L.R. 2/2015, dando atto che il medesimo risulta essere stato regolarmente costituito;
- e) di approvare il Disciplinare di concessione parte integrante e sostanziale del presente atto, contenente le condizioni e prescrizioni per l'esercizio della concessione;
- f) di dare atto che, ai fini degli adempimenti in materia di trasparenza, per il presente provvedimento si provvederà alla pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs n. 33/2013 e del vigente Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità di ARPAE;
- g) di dare atto, infine:
 - che il titolare del trattamento dei dati personali forniti dall'interessato è il Direttore Generale di Arpae e il Responsabile del trattamento dei medesimi dati è il dott. Richard Ferrari, Dirigente del Servizio Autorizzazioni e Concessioni (SAC) Arpae di Reggio Emilia, con sede in Piazza Gioberti n. 4 a Reggio Emilia;
 - che i canoni, il deposito cauzionale e le spese di istruttoria sono introitati su appositi Capitoli del Bilancio della Regione Emilia Romagna;
 - che qualora il presente provvedimento sia soggetto a registrazione fiscale ai sensi del D.P.R.
 26 aprile 1986, n. 131 questo debba essere fatto a cura del Concessionario entro il ventesimo giorno dalla data di avvenuta adozione del presente atto;
 - che l'originale del presente atto, con oneri di bollatura a carico del concessionario, è
 conservato presso l'archivio informatico dell'amministrazione concedente e ne sarà notificata
 al concessionario una copia semplice che dovrà essere esibita ad ogni richiesta del personale
 addetto alla vigilanza;
 - che il presente provvedimento potrà essere impugnato, ai sensi del D.Lgs. 02/07/2010 n. 104 art. 133 comma 1 lettera b) e s.m.i., dinanzi all'Autorità giurisdizionale amministrativa entro 60 giorni dalla notifica, ovvero dinanzi all'Autorità giurisdizionale ordinaria per quanto riguarda la quantificazione dei canoni.

IL DIRIGENTE DEL
SERVIZIO AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI
DI REGGIO EMILIA
Dott. Richard Ferrari
(originale firmato digitalmente)



DISCIPLINARE

contenente gli obblighi e le condizioni cui è vincolata la concessione per l'occupazione di area demaniale del Torrente Tassobbio e suoi affluenti in territorio del Comune di Casina da parte di Ghirelli Mauro, in seguito indicata come "Concessionario";

Articolo 1 Oggetto della Concessione

- **1.1.** La concessione ha per oggetto l'area demaniale del Torrente Tassobbio e affluenti identificate al NCT del Comune di Casina al, **foglio 26**, **particelle** 220, 218, **fronte particelle** 264, 331, 266, 382, 438, 304, 355, 284, 305, 269, 354, 332, 404, 433, 401, 334, 405, 267, 386, 263, 325, 283, 406, 330, 409, 439, 265, 444, 402, 303, 384, 333, **parte particella** 186, **foglio 34, particelle** 10, 37, 38, 1, 31, 4, 36, 11, 39, **fronte particelle** 272, 25, 145, 90, 212, 89, 271, 24, 160, 47, 187, 88, 225, 29, 96, 156, 235, 84, 87, 115, 43, 216, 106, 102, 233, 86, 85, 34, 94, 103, 236, 310, 312, 28, 224, 155, 182, 154, 213, 142, 83, 275, 114, 181, 101, 144, 150, 157, 214, 186, 108, 27, 178, 180, 97, 210, 237, 141, 185, 163, 311, 231, 234, 274, 273, 223, 153, 158, 215, 140, per un'occupazione complessiva di **Ha 2,34**.
- **1.2** L'occupazione della suddetta area è concessa per uso campo addestramento cani destinato all'attività venatoria, uso non esclusivo senza finalità di lucro.

Articolo 2 Durata della concessione

- **2.1** La durata della concessione, a norma della L.R. 7/2004, art.17, è assentita fino al **31 dicembre 2029.**
- **2.2** La stessa potrà essere rinnovata ai sensi dell'Art. 18 L.R. 7/2004, previa richiesta dell'interessato da inoltrarsi prima della scadenza.
- **2.3** L'Amministrazione concedente ha la facoltà, qualora lo richiedano prevalenti ragioni di pubblico interesse, di sospendere o revocare la concessione e di ordinare la riduzione in pristino dei luoghi, ovvero di prescrivere le modifiche ritenute opportune, con rinuncia da parte del Concessionario a ogni pretesa d'indennizzo.

Articolo 3 Canone, Cauzione e Spese

3.1 Il concessionario è tenuto a corrispondere il canone alla Regione Emilia–Romagna entro il 31 marzo di ogni anno

- **3.2** L'importo del canone per l'anno solare 2024 ammonta ad € 148,47, ed è dovuto, in ragione dei ratei mensili, ad € **136,10**, del cui versamento dovrà essere data attestazione prima del rilascio del presente atto di concessione;
- **3.3** Per gli anni successivi, fatta salva la facoltà della Giunta regionale di aggiornare i canoni con propria deliberazione, il canone deve essere versato entro il 31 marzo di ogni anno, eventualmente maggiorato della percentuale annua calcolata dall'Istat in base alla variazione dei prezzi al consumo.
- **3.4** La cauzione è stata costituita per l'importo di € 250,00, ai sensi del comma 4 dell'art. 8 della L.R. n. 2/2015 e viene restituita col cessare della concessione se il concessionario risulta in regola con i pagamenti e se ha ripristinato i luoghi.

Articolo 4 Obblighi e condizioni generali

Oltre alle condizioni e prescrizioni di cui al presente disciplinare, il concessionario ha l'obbligo di acquisire tutte le ulteriori autorizzazioni eventualmente necessarie alla realizzazione delle opere progettate, in qualsiasi momento ciò si rendesse necessario, sia prima delle loro esecuzione oppure durante l'esercizio della utenza stessa, sollevando l'amministrazione concedente da qualsiasi vertenza.

- **4.1 Prescrizioni contenute nell'assenso** dell'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile Servizio Sicurezza Territoriale e Protezione Civile Reggio Emilia che si recepiscono nel presente disciplinare e si riportano nei seguenti punti:
- per quanto riguarda la sicurezza in relazione a possibili piene improvvise o eccezionali del corso l'acqua, dovranno essere predisposti tutti gli accorgimenti necessari affinché l'utilizzazione dell'area, ivi compresi gli accessi, ecc. possa avvenire senza pericolo alcuno per operatori ed eventuali fruitori dell'area stessa e degli accessi medesimi; è esclusa qualsiasi ipotesi, forma, causa di risarcimento o indennizzo per eventuali danni che dovessero essere causati alla occupazione a causa di piene fluviali, frane, alluvioni o altre cause naturali;
- il richiedente della autorizzazione dovrà predisporre l'adozione di misure, procedure/sistema di allertamento volte a garantire la sicurezza pubblica che, in previsione di un evento meteorologico potenzialmente pericoloso, fornisca adeguata informazione ai fruitori del percorso, e ne impedisca l'accesso;
- il richiedente è obbligato sin d'ora ad eseguire, a propria cura e spesa, tutti gli interventi che si rendessero necessari per assicurare il buon regime idraulico del rio Tassobbio ed i suoi affluenti in dipendenza del nulla osta rilasciato e delle variate condizioni e necessità idrauliche nel tratto interessato.

In particolare, modo si prescrivono le seguenti prescrizioni:

- L'occupazione prevista non dovrà in alcun modo essere motivo di inquinamento di suolo e acque,
 è vietato inoltre la formazione di scavi, in genere o qualsiasi movimento o asportazione di materiale litoide dall'alveo del torrente Tassobbio e suoi affluenti;
 - l'area in oggetto dovrà essere adeguatamente custodita per il periodo della concessione e dovranno essere adottate tutte le misure necessarie al fine di evitare situazioni di pericolo per la pubblica incolumità;
 - Nell'esercizio dell'attività "venatoria" la ditta dovrà conservare in buone condizioni l'area concessa priva di qualsiasi accumulo di materiale, così come la vegetazione ripariale esistente non potrà essere né estirpata ne' eliminata;
 - l'occupazione delle aree concesse potrà in qualunque momento essere soggetta a limitazioni o revoca per sopravvenute esigenze idrauliche a giudizio insindacabile dell'Autorità idraulica

competente; qualora si rendessero necessari interventi di sistemazione idraulica si fa obbligo al concessionario di rendere disponibile l'area demaniale concessa ed eventualmente spostare a sua totale cura e onere le opere posate ad impedimento della realizzazione suddetta:

- Il richiedente è responsabile di qualsiasi danno arrecato a persone e/o alla proprietà pubblica e/o privata a seguito dell'uso dell'area ed è tenuto ad effettuare le eventuali riparazioni e/o risarcimenti mantenendo sollevata l'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile da ogni vertenza;
- L'uso dell'area concessa non può essere modificato se non a seguito di regolare autorizzazione ottenuta preventivamente dall'Agenzia scrivente;
- Il nulla osta idraulico è rilasciato della concessione che interessa le aree di competenza di questa Agenzia, con il seguente uso:
- occupazione di area appartenente al pubblico da utilizzare ad uso non esclusivo come area da fruire per addestramento cani compatibile con la normativa vigente in materia;
- non dovranno essere create nuove piste di accesso, dovranno essere utilizzate quelle esistenti e non dovranno essere realizzati guadi;
- gli accessi alle aree concesse saranno percorribili senza mezzi a motore;
- non dovranno essere create nuove piste di accesso, non dovranno essere realizzate recinzioni che esse siano precarie o stabili, baracche e ricoveri;
- L'area in oggetto dovrà essere libera e sgombra da qualsiasi cosa;
- L'attività dichiarata avverrà sotto la responsabilità della ditta richiedente, la quale avrà l'onere di ottenere tutte le autorizzazioni richieste da altri Enti coinvolti;
- il presente N.O. idraulico non rappresenta garanzia di sicurezza idraulica; pertanto, competerà all'interessato adottare tutte le misure ritenute idonee alla gestione dei rischi mediante l'attivazione di strumenti di autotutela complementari ed integrativi ai sistemi pubblici di gestione dell'emergenza idraulica. Sarà cura del richiedente consultare i bollettini di Vigilanza Idrogeologica/Allerta meteo/Avviso di criticità, da parte di ARPA Emilia-Romagna, reperibili presso i siti ufficiali, attualmente disponibile al seguente https://allertameteo.regione.emilia-romagna.it/web/guest/homepage/.
- L'attività dichiarata avverrà sotto la responsabilità della ditta richiedente, la quale avrà l'onere di ottenere tutte le autorizzazioni richieste da altri Enti coinvolti;
- Il richiedente è responsabile di qualsiasi danno arrecato a persone e/o alla proprietà pubblica e/o
 privata a seguito della occupazione dichiarata ed è tenuto ad effettuare le eventuali riparazioni
 e/o risarcimenti mantenendo sollevata l'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la
 Protezione Civile da ogni vertenza.

L'autorizzazione idraulica è rilasciata per la sola occupazione di aree appartenenti al Pubblico Demanio dello Stato di competenza di questa Agenzia, che si trovano all'interno delle particelle sopra elencate - salvi ed impregiudicati i diritti di terzi, Enti e privati coinvolti dalla suddetta richiesta di occupazione.

- **4.2** Il concessionario è tenuto alla custodia dei beni concessi, di cui avrà cura di eseguire regolarmente il controllo e la manutenzione, per tutta la durata della concessione, custodia che implica il divieto a qualunque forma di utilizzo dei beni concessi da parte di soggetti diversi dal concessionario e/o suoi aventi causa, e cioè di soggetti privi di titolo e/o privi di legittimazione.
- **4.3** Fanno comunque carico al concessionario tutte le azioni ed opere (preventivamente autorizzate dalle competenti Autorità) che, in dipendenza della concessione, siano opportune o necessarie per:
- la salvaguardia del buon regime idraulico del corso d'acqua di che trattasi nella località in oggetto;
- la conservazione dei beni concessi;

- la prevenzione da danni e/o infortuni e/o rischi per l'incolumità pubblica delle persone (tabellazione segnaletica, barriere, recinzioni, rimozioni di pericoli ecc.).
- **4.4 Salvaguardia della fauna ittica** Qualora dall'esecuzione di lavori nell'alveo dei corsi d'acqua naturali possano derivare turbative all'habitat naturale, il concessionario è tenuto a disporne l'informazione alla **Regione (Direzione Generale Agricoltura Caccia e Pesca)**, con almeno quindici giorni di anticipo rispetto alla loro data di inizio. La Regione formula le eventuali prescrizioni da fissare in capo al richiedente, compresi gli eventuali adempimenti da eseguire, a spese dell'interessato, per il recupero della fauna ittica presente e per l'eventuale successivo ripopolamento e ne dà notizia alla **Provincia di competenza**.
- **4.5** E' a totale cura e spesa del concessionario assicurarsi l'accessibilità alle aree demaniali suddette.
- **4.6** Qualora il corso d'acqua, nel tratto interessato dalla concessione, debba essere oggetto di lavori e/o opere idrauliche comportanti l'incompatibilità parziale o totale dell'occupazione dell'area demaniale, l'Amministrazione concedente si riserva il diritto di modificare la superficie dell'area o di revocare la concessione: in tal caso l'area interessata dovrà essere restituita pulita e priva di qualunque materiale, coltivazione o manufatto;
- **4.7** Non può essere apportata alcuna variazione all'estensione delle occupazioni concesse, come individuate nella cartografia di riferimento, e alla destinazione d'uso né può essere modificato lo stato dei luoghi senza preventiva autorizzazione dell'Amministrazione concedente;
- **4.8** La concessione è attribuita a titolo personale e non è trasferibile. Il Concessionario non può subconcedere o locare, nemmeno in parte, il bene ottenuto in concessione.
- **4.9** Al termine della concessione il Concessionario ha l'obbligo di ripristinare lo stato dei luoghi nei modi indicati dall'Agenzia regionale competente. Qualora il Concessionario non ottemperasse nel termine fissato dall'Amministrazione, quest'ultima provvederà d'ufficio all'esecuzione in danno dell'interessato. In alternativa all'integrale demolizione l'Agenzia regionale competente potrà a suo insindacabile giudizio consentire, prescrivendo eventuali modifiche, la permanenza dei manufatti, che in tal caso saranno acquisiti gratuitamente al demanio.
- **4.10** La concessione è vincolata al rispetto, da parte del Concessionario, di tutte le vigenti disposizioni di legge e regolamentari in materia di polizia idraulica, di urbanistica ed edilizia, nonché di tutela del paesaggio e dell'ambiente naturale.
- **4.11** Il Concessionario è tenuto a consentire in qualunque momento l'accesso all'area al personale di questa Agenzia e agli addetti al controllo ed alla vigilanza, nonché alle imprese da questi incaricate per rilievi, accertamenti e interventi operativi, con relativi strumenti, mezzi d'opera e di trasporto. L'Amministrazione e le imprese da essa incaricate non sono responsabili per danni cagionati ai beni del Concessionario qualora egli non abbia provveduto adeguatamente a svolgere gli interventi di prevenzione e conservazione di propria spettanza
- **4.12** E' ad esclusivo e totale carico del concessionario il risarcimento di tutti i danni che, in dipendenza della concessione, venissero arrecati a proprietà, sia pubbliche sia private, a persone, animali, ambiente e cose, restando l'Amministrazione concedente espressamente sollevata ed indenne da qualsiasi responsabilità o molestia anche giudiziale.

Articolo 5 Obblighi e condizioni particolari cui è assoggettata la concessione

- **5.1** Oltre alle condizioni e prescrizioni di cui al presente disciplinare, il concessionario ha l'obbligo di acquisire tutte le ulteriori autorizzazioni eventualmente necessarie alla realizzazione delle opere progettate, in qualsiasi momento ciò si rendesse necessario, sia prima delle loro esecuzione oppure durante l'esercizio della utenza stessa, sollevando l'amministrazione concedente da qualsiasi vertenza.
- **5.2** Le opere eseguite devono essere mantenute in condizioni di efficienza ed in buono stato. La ditta titolare della concessione è responsabile in ogni momento dello stato delle opere eseguite e del loro mantenimento in condizioni di sicurezza affinché risultino innocue ai terzi ed al pubblico generale interesse.

In ogni caso, è d'obbligo la rigorosa osservanza delle norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione, di tutela delle acque dall'inquinamento e di gestione delle risorse idriche, ai sensi del D.Lgs. n. 152/2006.

- **5.3** Fatto salvo il punto precedente, nel caso in cui si preveda il tombamento o opere di attraversamento del corso d'acqua, sarà cura del concessionario:
- la determinazione dei sovraccarichi massimi ammissibili in corrispondenza delle opere;
- l'apposizione della segnaletica inerente la circolazione;
- l'adozione dei provvedimenti di limitazione o impedimento al transito in caso di pericolo.
- **5.4** Qualora dall'esecuzione di lavori nell'alveo dei corsi d'acqua naturali possano derivare turbative all'habitat naturale, il concessionario è tenuto a disporne l'informazione alla Regione (Direzione Generale Agricoltura Caccia e Pesca), con almeno quindici giorni di anticipo rispetto alla loro data di inizio. La Regione formula le eventuali prescrizioni da fissare in capo al richiedente, compresi gli eventuali adempimenti da eseguire, a spese dell'interessato, per il recupero della fauna ittica presente e per l'eventuale successivo ripopolamento e ne dà notizia alla Provincia di competenza

Articolo 6 Decadenza della Concessione

- **6.1** Ai sensi dell'art. 19 della L.R. 14 aprile 2004, n. 7 sono causa di decadenza della concessione:
- la destinazione d'uso diversa da quella concessa;
- il mancato rispetto, grave o reiterato, di prescrizioni normative o del disciplinare;
- il mancato pagamento di due annualità del canone;
- la subconcessione a terzi senza autorizzazione espressa dall'autorità concedente, nonchè per i casi non ammessi dalla direttiva di cui alla DGR N. 1727 del 23/11/2020.

Firma per accettazione il concessionario (GHIRELLI MAURO)

Si attesta che il presente documento è copia conforme dell'atto originale firmato digitalmente.